

Legge regionale 13 marzo 2015 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 02/04/2015

**Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).**

**Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 20/2012)*

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<entro dieci giorni>> sono soppresse;
- b) alla lettera a) dopo la parola <<cane>> sono inserite le seguenti: <<entro cinque giorni>>;
- c) alla lettera b) dopo la parola <<giudiziaria>> sono inserite le seguenti: <<entro cinque giorni>>;
- d) alla lettera c) dopo la parola <<proprietario>> sono inserite le seguenti: <<entro dieci giorni>>;
- e) alla lettera d) le parole <<allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale>> sono sostituite dalle seguenti: <<allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica>>;
- f) alla lettera e) dopo la parola <<residenza>> sono inserite le seguenti: <<entro trenta giorni>>;
- g) alla lettera f) dopo le parole <<all'articolo 5, comma 2>> sono inserite le seguenti: <<, entro dieci giorni>>.